

Udienza Camerale del 10 ottobre del 2008

Registro Gen. N 12275/08

Sentenza n 104

41338/08



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

Composta dai sigg. magistrati:

Dott. Claudio Vitalone

Dott. Ciro Petti

Dott. Claudia Squassoni

Dott. Vincenzo Tardino

Dott. Alfredo M. Lombardi

ha pronunciato la seguente

**presidente
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere**

SENTENZA

sul ricorso proposto da Scotto Di Clemente Nicola, nato a Procida il 14 aprile del 1935; Riccio Letizia, nato a Procida il 25 gennaio del 1939, avverso l'ordinanza della corte d'appello di Napoli del 19 novembre del 2007 ;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;

letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Mario Iannelli , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso ;

letti il ricorso e l'ordinanza denunciata osserva quanto segue

IN FATTO

La Corte d'appello di Napoli , con ordinanza del 19 novembre del 2007, in funzione di giudice dell'esecuzione respingeva l'istanza avanzata nell'interesse di Scotto Di Clemente Nicola e Riccio Letizia , diretta ad ottenere la revoca o quanto meno la sospensione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo di cui alla sentenza pronunciata il 14 giugno del 2005 dalla corte d'appello di Napoli , divenuta irrevocabile il 16 ottobre del 2005.

T. Petti

A fondamento della decisione il tribunale osservava che l'opera non era condonabile perché realizzata in zona (Isola di Procida) sottoposta a vincolo paesaggistico e perciò era inutile sospendere l'ordine di demolizione.

Ricorrono per cassazione i condannati deducendo:

la violazione di legge perché il giudice penale non può respingere la domanda di sospensione sulla premessa che essa non sarà accolta dall'autorità amministrativa, in quanto sulla domanda di condono è chiamata a pronunciarsi esclusivamente l'autorità amministrativa;

omessa motivazione sulla documentazione prodotta attestante l'imminente decisione sulla domanda di condono tanto più che il collegio non ha neppure ravvisato l'opportunità di assumere informazioni presso il competente ufficio comunale;

la violazione della legge n 490 del 1999 e n 326 del 2003, per avere la corte omissa di considerare che solo in alcune zone del comune di Procida esiste un vincolo di inedificabilità assoluta mentre per altre zone sono previsti interventi edilizi anche di notevole portata;

la violazione degli artt 321 e 648 c.p.p. perché i ricorrenti non potevano essere destinatari dell'ingiunzione a demolire in quanto non avevano la disponibilità dei manufatti oggetto dell'ingiunzione posto che essi erano ancora sotto sequestro

IN DIRITTO

Il ricorso va respinto perché infondato.

I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Essi sono infondati. Secondo il consolidato orientamento di questa corte, in sede esecutiva, la statuizione dell'ordine di demolizione deve essere revocata solo se se già sussistono determinazioni che si pongano in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione successivamente alla decisione penale.

In tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive (art. 7, ultimo comma, della L. 28 febbraio 1985, n. 47, oggi previsto dall'art. 31, comma nono, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistano cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di



definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.(Cass n 38997 del 2007; 40424 del 2006; Cass 37120 del 2005) Spetta all'interessato dimostrare l'imminenza della decisione non essendo il giudice dell'esecuzione tenuto a svolgere indagini sul punto o a sospendere sine die il procedimento

Nella fattispecie il giudice con motivazione adeguata ha accertato e ritenuto che il manufatto non fosse condonabile e che un eventuale provvedimento favorevole all'istante non era imminente, in quanto non risultava ancora richiesto il parere di compatibilità paesaggistica

Il terzo motivo è inammissibile perché la non condonabilità dell'opera è stata già accertata nel giudizio di cognizione e non può essere riproposta in sede esecutiva .

Infondato è il quarto motivo .Il sequestro penale di un manufatto abusivo del quale è stata ordinata con sentenza la demolizione non impedisce al pubblico ministero di adottare , in esecuzione della sentenza, l'ordine d'ingiunzione nei confronti del condannato, in quanto quest'ultimo, se intenzionato a dare esecuzione all'ingiunzione, può chiedere la restituzione del bene. Qualora, come nella fattispecie, l'ingiunto neppure dimostri di avere chiesto il dissequestro allo scopo di demolirlo, non può invocare il sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva dell'ordine di demolizione

P.Q.M.

LA CORTE

Letto l'articolo 616 c.p.p.

Rigetta

il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il 10 ottobre del 2008-

Il consigliere estensore

Ciro Petti

Il Presidente

Claudio Vitalone

Ciro Petti

Claudio Vitalone

